



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

Sezione Scuole di Specializzazione

ASSENZE

CHE COSA BISOGNA FARE IN CASO DI MALATTIA?

- Come previsto dal D.Lgs. 368/99 all'art. 40 comma 3 “Gli impedimenti temporanei superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.”
Pertanto i periodi di assenza per malattia anche di durata inferiore ai 40 giorni lavorativi consecutivi che sommati superano i 40 giorni lavorativi, comportano il recupero di tutto il periodo e devono essere interamente recuperati. Secondo quanto disposto dall'art. 40 comma 5, durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l'intero importo. **Il periodo massimo di sospensione previsto durante tutto il corso di specializzazione è pari a 12 mesi.**
La richiesta di assenza dovrà essere trasmessa al Referente amministrativo di ciascuna scuola.

CHE COSA PREVEDE IL CONTRATTO PER LE FERIE?

- D.LGS 368/99 art.40 c. 4: “Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico ...”
- Sono quindi previsti 30 giorni di assenza giustificata durante l'anno accademico, impropriamente definiti giorni di ferie.

A CHI BISOGNA COMUNICARE LE ASSENZE SUPERIORI AI 40 GG PER MALATTIA?

- Si deve presentare idoneo certificato medico rilasciato dal medico del SSN o da una struttura ospedaliera nel quale siano indicati i giorni di malattia concessi da trasmettere alla Sezione Scuole di Specializzazione (specializzandi.medtorino@unito.it)

CHE COSA SI DEVE FARE IN CASO DI INFORTUNIO?

- Nel caso di infortunio il Medico in formazione deve **trasmettere, IMMEDIATAMENTE**, all'indirizzo mail bgariglio@cittadellasalute.to.it e, **in copia conoscenza**, al referente amministrativo della Scuola di appartenenza **tutta la documentazione** (anche via mail) **rilasciata dal Pronto Soccorso insieme alla “scheda infortunio” (che si trova alla voce “MODULISTICA”) debitamente compilata.**
- Nel caso di infortunio occorso agli Specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione con sede presso l'A.O.U. “San Luigi di Orbassano” (CHIRURGIA TORACICA, ONCOLOGIA MEDICA e UROLOGIA) la suddetta documentazione deve essere trasmessa all'indirizzo mail elisabetta.madera@unito.it e, **in copia conoscenza**, al referente amministrativo della Scuola di appartenenza.
- In caso di infortunio che determini un'interruzione di frequenza, l'assenza deve essere tutta completamente retribuita e recuperata. La formazione specialistica recuperata e ovviamente retribuita differisce il conseguimento del diploma per un numero di giorni pari all'assenza complessiva.